



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

557/PAS.15551/XV.H.MASS(77)BIS

Roma, 06 SET. 2011

OGGETTO: Decreto 9 agosto 2011 ad oggetto: *“Modificazioni agli allegati A – B e C al Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Attuazione dell'art. 18 comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 – Classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplosivi in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 1973”*

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.	SEDE
ALL'AGENZIA DELLE DOGANE	ROMA
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE SICILIANA	PALERMO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	TRIESTE
AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	LORO SEDI
AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	SEDE
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 198 del 26 agosto 2011, è stato pubblicato il decreto 9 agosto 2011, in vigore dall' 11 settembre 2011, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a dare attuazione all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, secondo quanto disposto dalla direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici .

Con la presente circolare, si ritiene utile illustrare alcuni aspetti applicativi, che emergono nella fase di prima attuazione connessi, principalmente, all'attività di controllo dell'ordine e della sicurezza pubblica e relativi alla corretta gestione dei depositi, alla circolazione degli artifici pirotecnici, garantendone la piena tracciabilità e, in particolare, a quanto espressamente previsto dall'art. 6 del decreto medesimo recante "*Disposizioni transitorie e finali*".

Preliminarmente, appare opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che, con l'entrata in vigore del decreto in oggetto e la contestuale abrogazione del D.M. 4.4.1973, i manufatti riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplosivi, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 1973, assumono le classificazioni previste dall'art. 3 del provvedimento di nuova emanazione e **soggiacciono alle disposizioni di vendita relative alla nuova categoria di appartenenza.**

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 18, punto 7 del d.lgs 58/2010 e della circolare 557/PAS/E/002647.XV.H.MASS(77) bis del 14 febbraio 2011, tali prodotti possono essere importati da Paesi extra UE (correttamente etichettati secondo la nuova normativa e previo rilascio della prescritta autorizzazione di polizia) o fabbricati nel territorio nazionale, fino al 3 luglio 2017.

Il provvedimento in argomento prevede, tra l'altro, all'art. 6, la raccolta da parte di codeste Questure delle comunicazioni rese dai fabbricanti e dagli importatori dei quantitativi, eventualmente in giacenza all'entrata in vigore del decreto, e dei siti di stoccaggio dei manufatti riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplosivi, ai sensi del citato decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 1973.

La prevista attività di monitoraggio consente, pertanto, l'immissione nel mercato nazionale di quei prodotti, recanti un'etichettatura non conforme ai nuovi estremi di classificazione attribuiti dal decreto in esame, ma già detenuti alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto.

All'atto della comunicazione delle giacenze, l'importatore (e non il fabbricante che ha l'opportunità di etichettare correttamente la nuova produzione)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

dovrà, altresì, comunicare se nel periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto (11 settembre 2011) abbia stipulato un "contratto di acquisto" di manufatti "cosiddetti declassificati". In caso positivo, anche tali prodotti possono essere annoverati quali scorte da smaltire con etichettatura non conforme secondo la nuova normativa a condizione che, contestualmente alla comunicazione, venga esibito il contratto stipulato in originale. Una copia del predetto documento dovrà essere trattenuta presso codeste Questure.

I possessori di tali scorte devono essere resi edotti, sebbene ciò sia già previsto dal decreto in argomento, del fatto che le successive attività di vendita lungo la filiera della distribuzione (con particolare riguardo alla vendita al dettaglio) devono avvenire secondo la nuova classificazione attribuita, persistendo in tal senso obblighi e responsabilità di legge, tanto in capo all'importatore/produttore, quanto in capo al distributore finale.

Come previsto dall'art. 6, comma 2 del decreto in argomento, trascorso il termine di due anni dall'entrata in vigore del provvedimento, i titolari dei siti adibiti a deposito dei prodotti "cosiddetti declassificati" **già esistenti**, dovranno aver regolarizzato le proprie attività munendosi delle licenze di polizia, qualora richieste dalla legge. Le scorte non smaltite entro tale data dovranno essere distrutte oppure, per essere immesse sul mercato, dovranno recare l'etichettatura secondo la nuova classificazione attribuita.

Esaurite dette giacenze, che si intendono lecitamente detenute anche per quei depositi carenti di licenza di P.S., i titolari di tali siti potranno continuare la propria attività importando ed immagazzinando solo quei manufatti precedentemente riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplosivi ai sensi del D.M. 4.4.1973 e che, alla luce dell'art. 3 del decreto in oggetto, sono stati riclassificati nella V categoria - gruppo "C", gruppo "D" e gruppo "E", recanti la corretta etichettatura, nonché i manufatti provvisti della marcatura "Ce del tipo" appartenenti alla categoria I della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Procedura analoga a quella descritta per i "declassificati" sarà posta in essere per i "razzi" ed i "petardi", indicati ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, che sono sottoposti alle nuove limitazioni alla vendita previste dal medesimo articolo.

Per le sole giacenze di tali manufatti, che all'atto dell'entrata in vigore del decreto in esame sono già etichettati con le indicazioni previste dalla previgente



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

normativa in ordine alla destinazione alla vendita, è consentita l'immissione nel mercato, per il periodo di un anno, con le etichette non ancora aggiornate, ma sempre nel rispetto di quanto disposto dal citato art. 5. Al riguardo, si precisa che per "manufatti in giacenza" s'intendono, anche in questo caso, quei prodotti oggetto di contratti stipulati nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore del decreto in esame e regolarmente esibiti secondo le modalità previste per i "declassificati".

Tutto ciò premesso, ove sussistano incertezze da parte degli operatori del settore sull'esatta attribuzione delle categorie di appartenenza dei prodotti "cosiddetti declassificati" nonché dei "razzi" ed i "petardi", secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto 9 agosto 2011, gli stessi potranno formulare un quesito a questo Ministero, anche utilizzando la mail polam.armi@interno.it.

Ciascuna Questura sarà chiamata alla raccolta, tenuta e analisi delle informazioni, rendendole note alla locale Prefettura, per le ordinarie attività di competenza in materia.

Un resoconto delle attività svolte per la commercializzazione di tutto il materiale in esame, dovrà essere, altresì, esibito dalle ditte interessate a codesti Uffici, con cadenza semestrale.

Si richiama, inoltre, l'attenzione su tutte le modificazioni apportate dal decreto in argomento agli allegati "A", "B" e "C" al Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. e, in particolare, su quanto previsto dall'articolo 4 del provvedimento che disciplina rigorosamente anche lo stoccaggio dei manufatti appartenenti alla V categoria - gruppo "D" e gruppo "E, presso i depositi di fabbrica e i depositi di vendita e di consumo permanenti, nonché presso gli esercizi di minuta vendita.

Appare, infine, opportuno rammentare quanto disposto dall'art. 98 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. che sottopone le attività di importazione ed esportazione dei prodotti esplosivi appartenenti alla categoria V - gruppo "D" ad autorizzazioni di polizia. Pertanto, ogni nuova introduzione nel territorio nazionale anche dei manufatti precedentemente non classificati tra i prodotti esplosivi, ma ora riclassificati nella V categoria - gruppo "D", potrà avvenire dietro presentazione di regolare istanza in bollo a questo Ministero per l'introduzione di detti materiali nel



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

territorio nazionale, mentre per le esportazioni, l'autorizzazione rimane di competenza delegata del Prefetto.

Di quanto sopra, si pregano codeste Questure di voler provvedere ad informare, nella forma ritenuta più celere, gli operatori del settore.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(Annapaola Porzio)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Di seguito alla circolare datata 6 settembre 2011, concernente il decreto indicato in oggetto, si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di vendita e detenzione dei prodotti "ex declassificati".

ADEMPIMENTI PER GLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO NON MUNITI DI LICENZA DI P.S.

Regime di vendita .

1. (prodotti acquistati in data antecedente all'11 settembre 2011 - costituenti scorte)

Tali prodotti costituenti scorte - come rilevabile da documenti contabili - rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 3 del D.M. 9 agosto 2011 lett. b), c) e d) e detenuti presso gli esercizi di vendita al dettaglio non muniti di licenza di P.S. (tabaccai, giornalai, supermercati, ecc.), possono essere venduti ai maggiori di anni 18. Per tali prodotti non sussiste l'obbligo di "rietichettatura" in capo ai gestori di dette attività commerciali.

In particolare, appare utile rappresentare che i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole, palline luminose, ecc., sono, ai sensi della vigente normativa, comunque tutti "riclassificati" nella V categoria gruppo D, a prescindere da ogni altra valutazione di tipo tecnico.

Di contro, occorre che il dettagliante ponga attenzione ai manufatti scoppianti, crepitanti o fischianti del tipo "petardo" e quelli del tipo "razzo", verificando la reale categoria di appartenenza, avvalendosi del fabbricante o dell'importatore, che sono i soli soggetti in possesso delle schede tecniche e che possono individuare la giusta categoria (che può essere IV, V - gruppo "C", V - gruppo "D").

Ove il dettagliante abbia notizia che qualche manufatto in suo possesso rientri nella IV categoria deve, se possibile, restituirlo al venditore oppure distruggerlo secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

In conclusione il dettagliante può vendere - ai maggiorenni - i soli prodotti, facenti parte delle scorte come finora indicate, appartenenti alle categorie V gruppo C (senza obbligo di registrazione). D ed E.

2. (prodotti acquistati in data successiva all'11 settembre 2011)

Tali prodotti - vendibili ai maggiori di anni 18 - possono essere acquistati dai dettaglianti solo ove siano stati "riclassificati" dall'importatore o dal fabbricante,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

previa garanzia, con documentazione scritta, della loro appartenenza alla V categoria – gruppo “D” o gruppo “E”, anche se ancora etichettati quali “declassificati”.

In virtù delle suddette cautele poste in essere dal fabbricante o dall'importatore, che sono in cima alla filiera commerciale, anche il grossista intermediario deve, a sua volta, garantire il dettagliante in ordine alla tipologia di prodotti che può acquistare, detenere e rivendere.

In merito, si fa rimando alle sanzioni previste dall'art. 678 del codice penale e dall'art. 55 del T.U.L.P.S..

Regime di detenzione

1. (*prodotti acquistati in data antecedente all'11 settembre 2011 – costituenti scorte*)

E' consentito detenere, presso detti esercizi commerciali, i prodotti appartenenti alla V categoria – gruppo “C”, “D” ed “E” (è, quindi, comunque esclusa la detenzione dei prodotti “riclassificati” in IV categoria), nel rispetto delle norme antincendio.

2. (*prodotti acquistati in data successiva all'11 settembre 2011*)

E' consentito detenere, presso detti esercizi commerciali, i prodotti appartenenti alla V categoria, gruppo “D” ed “E”, nei limiti di cui all'art. 98 Reg. T.U.L.P.S., ovvero Kg 25 netti di manufatti della V categoria, gruppo D, e fino al quantitativo massimo di Kg. 10 netti di manufatti della V categoria, gruppo E.

ADEMPIMENTI PER GLI ESERCIZI DI MINUTA VENDITA DOTATI DI LICENZA DI P.S.

Regime di vendita

1. I manufatti “riclassificati”, come da modalità sopra illustrate, e detenuti presso gli esercizi dotati di licenza - ai sensi dell'art. 47 TULPS e del Cap.VI dell'Allegato “B” al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - possono essere venduti ai maggiori di anni 18 (V – C, D, E) ed ai pirotecnici abilitati (IV) e non sussiste obbligo di “rietichettatura” in capo ai gestori di dette attività commerciali.

I titolari della licenza di minuta vendita, poiché già obbligati alla corretta tenuta del registro delle operazioni giornaliere, devono provvedere all'aggiornamento



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

dello stesso, in occasione della vendita dei prodotti riclassificati, appartenenti alla IV categoria ed alla V categoria gruppo C.

Regime di detenzione

1. *(prodotti acquistati in data antecedente all'11 settembre 2011 – costituenti scorte)*

Tali prodotti, così come riclassificati, poiché già lecitamente detenuti alla data dell'11 settembre 2011 - come rilevabile da documentazione fiscale - continuano ad essere detenuti, fino al loro esaurimento, alle medesime condizioni previste per il deposito prima dell'11 settembre 2011, allorché detti manufatti erano considerati "non esplodenti".

2. *(prodotti acquistati in data successiva all'11 settembre 2011)*

Per i prodotti in questione il terzo capoverso dell'art. 6 del decreto 9 agosto 2011 prevede che, entro l'11 settembre 2012, le licenze degli esercizi di minuta vendita devono essere aggiornate nel loro contenuto con l'indicazione della V categoria – gruppo "D" ed "E". Pertanto, nelle more di tali modificazioni ai titoli di polizia, i manufatti - acquistati dopo l'11 settembre 2011 dai titolari di dette attività commerciali - appartenenti alla V categoria – gruppo "C" o alla IV categoria, sebbene etichettati quali "declassificati", devono essere detenuti in quantità compatibili con i quantitativi autorizzati dalla licenza per gli esplodenti di IV o V categoria. La tenuta in deposito dei prodotti appartenenti alla V categoria – gruppo "D" e gruppo "E", fino all'aggiornamento della licenza medesima, è ammessa nelle stesse quantità previste per i "declassificati".

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Annapaola PORZIO